

zioni Particolari" in base alle quali saranno emesse le polizze abbinata alla sottoscrizione del Prestito Redimibile 5% di cui al R.D.L. 5/10/1936-XIV, n.1743.-

Per quanto riguarda la tariffa, propone di applicare la normale tariffa n.3, per durate 10, 15 o 20 lasciando a carico dell'Istituto gli interessi di frazionamento del premio in rate bimestrali, la tassa di assicurazione e quella di quietanza all'atto della liquidazione della polizza nonché l'aggio da versare all'esattore nella misura del 3/4 dell'aggio normale.- In compenso le polizze di cui trattasi non parteciperanno agli utili.-

Alle Agenzie Generali acquisitrici dei contratti la provvigione di acquisto sarà ragguagliata al:

20%	del	premio	di	primo	anno,	per	contratti	di	durata	10	anni
30%	"	"	"	"	"	"	"	"	"	15	"
40%	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20	"

Le Condizioni particolari di polizza sarebbero le seguenti:

1°) La presente polizza viene stipulata ai sensi ed agli effetti del R.D. Legge allo scopo di permettere al contraente di suddividere nel corso dell'assicurazione l'onere della sottoscrizione al Prestito Redimibile 5% di cui al R.D.L. 5 ottobre 1936 n.1743, sottoscrizione che viene effettuata in suo luogo dall'Istituto.-

Per conseguenza, il capitale assicurato, come qualunque altra somma liquidabile in dipendenza della polizza, sarà corrisposto in titoli del <sup>(al Valore nominale)</sup> Prestito, e la polizza stessa non potrà essere ridotta, nè riscattata, nè gravata da prestiti.-

I premi sono dovuti dal contraente per la durata dell'assicurazione, e a partire dal secondo anno sono riscossi ai termini del R.D.L. suindicato, con le forme e con la procedura privilegiata delle imposte.-

